

COMUNE DI MIGLIEGLIA

REGOLAMENTO
AZIENDA ACQUA
POTABILE DI MIGLIEGLIA

I) NORME GENERALI

Articolo 1 – Costituzione

L'azienda acqua potabile (in seguito denominata "Azienda") è istituita in virtù della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici ed è gestita e amministrata separatamente.

Il presente regolamento regola la costruzione, le riparazioni, la sorveglianza ed il finanziamento delle installazioni comunali di distribuzione d'acqua potabile ed i rapporti tra l'Azienda e l'utenza. Le disposizioni seguenti non pregiudicano la legge federale, cantonale ed i loro regolamenti d'applicazione in materia.

Articolo 2 – Fornitura d'acqua

L'Azienda fornisce all'utenza l'acqua potabile per uso pubblico e domestico alle condizioni del presente regolamento con suo diritto di privativa su tutto il territorio del Comune, rispettando i diritti acquisiti, ritenuto che le acque e gli impianti che ne formano l'oggetto siano conformi alle norme igienico-sanitarie.

Articolo 3 - Organizzazione

Gli organi dell'Azienda sono:

- 1) l'Assemblea comunale;
- 2) il Municipio;
- 3) la Commissione di revisione.

Funge da Commissione di revisione la Commissione della gestione dell'Assemblea comunale.

II) COMPETENZE

Articolo 4 - Assemblea comunale

L'Assemblea Comunale:

- 1) approva i regolamenti dell'Azienda e le sue eventuali modifiche;
- 2) esamina e delibera sul preventivo, nella seconda sessione ordinaria e sul consuntivo durante la prima sessione ordinaria;
- 3) decide su quanto non concerne l'ordinaria manutenzione delle infrastrutture dell'acquedotto;
- 4) autorizza il Municipio a stare in causa;
- 5) stabilisce per regolamento gli emolumenti degli impiegati dell'Azienda.

Articolo 5 - Municipio

Il Municipio:

- 1) rappresenta l'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio;
- 2) presenta all'Assemblea comunale il preventivo e il consuntivo;
- 3) allestisce le tariffe entro i parametri previsti dal presente regolamento;
- 4) nomina il personale necessario, il sorvegliante e il segretario;
- 5) decide la nomina ed il licenziamento degli impiegati ed operai;

- 6) delibera gli appalti per costruzioni e forniture;
- 7) approva le domande per nuovi allacciamenti privati o il rifacimento di quelli esistenti;
- 8) approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche delle esistenti;
- 9) provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda,
- 10) fa eseguire tutte le migliorie da introdursi alle infrastrutture dell'acquedotto;
- 11) esercita tutte le competenze che la legge o il presente regolamento non conferiscono ad altri organi;

Articolo 6 – Commissione di revisione

Il ruolo e gli attributi della Commissione di revisione dell'azienda sono assunti dalla Commissione della gestione dell'Assemblea comunale conformemente agli artt. 19,20,21 LMSP..

Articolo 7 – Sorvegliante

Il sorvegliante svolge le seguenti mansioni:

- a) coadiuva con il Municipio e l'Azienda nel vegliare che il presente regolamento sia strettamente osservato;
- b) allestisce e tiene a giorno il manuale "Aquat";
- c) segnala all'Azienda le migliorie da introdurre e gli eventuali lavori necessari per la manutenzione degli impianti;
- d) esegue, previo avviso a tutti gli utenti, la pulizia generale dell'impianto una volta all'anno;
- e) esegue lo spurgo annuo degli idranti controllandone la loro efficienza;
- f) provvede alla sorveglianza delle fontane pubbliche, regolandone il deflusso ed esegue la pulizia delle stesse secondo necessità;
- g) esegue eventuali ulteriori mansioni stabilite dal Municipio.

Per meglio definire i vari compiti il Municipio può allestire un capitolato d'onori.

Lo stipendio è fissato dal Municipio all'atto di nomina e deve essere compreso nei seguenti parametri: min. fr.1'000.-- max. fr. 4'000.--

A fine anno il sorvegliante presenta un rapporto di tutti i lavori eseguiti nell'ambito della sua funzione.

Articolo 8 – Acqua privata

Eventuali diritti privati preesistenti di captazione dell'acqua mantengono la loro validità a condizione che soddisfino ai requisiti di potabilità e di idoneità degli impianti, se destinati a uso alimentare, ed abbiano ottenuto l'approvazione da parte delle competenti autorità cantonali di vigilanza. Gli impianti di acqua privata devono essere separati da quelli dell'acqua forniti dal Comune. Tutte le captazioni private di acqua potabile sono soggette a una tassa annua.

Articolo 9 – Altre forniture

Le richieste di forniture ad altri Comuni saranno esaminate dal Municipio. Le relative concessioni saranno regolate da una convenzione stipulata con il Comune concessionario e ratificata dal Legislativo. Gli eventuali raccordi di condotte derivanti da tale concessione dovranno essere eseguiti in modo tale da evitare inconvenienti per la rete del Comune.

III) MODO DI EROGAZIONE E QUALITÀ DELL'ACQUA

Articolo 10 - Potabilità

La fornitura di acqua avviene in base alle prescrizioni igieniche vigenti in materia di potabilità delle acque senza responsabilità dell'Azienda per quanto concerne la durezza, la temperatura, la composizione chimica e la regolarità della pressione.

Articolo 11 - Perimetro

Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide di regola con quello della zone edificabili definite dal piano regolatore. Al di fuori della zone edificabili l'Azienda non è tenuta a fornire l'acqua. Gli allacciamenti esistenti sono salvaguardati. L'acqua potabile è concessa in uso e godimento alle coltivazioni ed agli orti lontani dalle proprie abitazioni purché alle condizioni precisate dal presente regolamento. Il Municipio può decidere in via eccezionale di fornire l'acqua potabile ad immobili fuori dal territorio comunale, sempre alle condizioni precisate dal presente Regolamento, che per la loro situazione particolare non potessero allacciarsi alla rete del comune cui appartengono.

Articolo 12 – Quantità

L'Azienda fornisce l'acqua nella misura consentita dai propri impianti. Questi sono adattati allo sviluppo edilizio del Comune ed entro i limiti consentiti dalle possibilità economiche e tecniche dell'Azienda. In caso di scarsità l'Azienda può limitare o sospendere le forniture per usi industriali, commerciali, per l'innaffiamento dei giardini e per bisogni sportivi e di svago.

Articolo 13 – Uso dell'acqua

E' fatto divieto al proprietario di disporre dell'acqua a scopi che non siano quelli previsti dal presente regolamento. E' fatto divieto di cessione a terzi.

Articolo 14 – Limitazioni, interruzioni

Una limitazione o interruzione dell'erogazione di acqua dovuta a scarsità, guasti, riparazioni o lavori in genere alla rete non giustifica, da parte dell'utenza, alcuna pretesa di indennità o di riduzione della tassa minima. Le limitazioni o interruzioni sono annunciate tempestivamente e ridotte al tempo indispensabile per l'esecuzione dei lavori di ripristino. Nelle interruzioni dovrà essere osservato in particolare modo il divieto di lasciar collegati ai rubinetti tubi pescanti in recipienti con acque non potabili.

Articolo 15 – Forniture speciali

Entro i limiti del presente regolamento l'Azienda può fornire l'acqua a condizioni speciali, imposte da particolari esigenze.

Articolo 16 – Obbligo di avvertimento

L'utenza è tenuta a comunicare alla Direzione dell'Azienda ogni guasto, disfunzione o anomalia che fosse riscontrata nella rete o agli impianti.

IV) RETE DI DISTRIBUZIONE ED ALLACCIAMENTI

Articolo 17 – Rete di distribuzione

La rete principale comprende le tubazioni che adducono l'acqua ai serbatoi e da questi alle singole zone di proprietà: queste tubature sono posate di regola su area pubblica o di proprietà comunale. Esse sono di proprietà dell'Azienda anche nel caso in cui terzi abbiano versato dei contributi per la loro costruzione.

Articolo 18 - Manutenzione

La manutenzione della rete principale spetta all'Azienda. La manovra delle saracinesche, degli idranti e di ogni altro accessorio o macchinario è riservata al personale dell'Azienda.

Articolo 19 – Servitù e precari

La posa di tubazioni sul sedime privato è regolata dall'art. 691 del Codice Civile, riservate speciali convenzioni. L'accensione di servitù o di precari su proprietà private, per il passaggio di condotte o la costruzione di manufatti, è regolata di volta in volta.

Articolo 20 - Accessori

I proprietari di stabili, di muri di cinta e di fondi sono tenuti a concedere all'Azienda di posarvi gratuitamente le targhe di riferimento degli apparecchi di manovra.

L'Azienda, provvedendo alla posa, si impegna a evitare danni e aspetti antiestetici.

Articolo 21 – Allacciamenti privati

L'allacciamento privato è rappresentato dal tronco di tubazione che parte dalla condotta principale per alimentare una o più proprietà abbonate, fino e compreso il contatore.

Gli allacciamenti, a spese dell'utente, possono essere eseguiti solo dall'azienda o da un suo installatore concessionario autorizzato, secondo le direttive emanate dalla società svizzera per l'industria del Gas e dell'Acqua (SSIGA), e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.

Nel caso in cui la fornitura di acqua a più proprietari possa avvenire con un unico tronco di condotta, l'Azienda e i proprietari interessati si accorderanno sulla quota a carico dei singoli proprietari

Articolo 22 - Proprietà

L'allacciamento che si trova sul sedime stradale comunale o cantonale viene assorbito in proprietà dall'Azienda senza indennizzo alcuno. Quello oltre il campo stradale rimane di proprietà privata, indipendentemente dalla ubicazione della saracinesca di arresto e del contatore.

Articolo 23 – Domanda di allacciamento

Ogni richiesta di allacciamento deve essere presentata dal proprietario per iscritto, allegando lo schema idraulico dell'impianto.

Allacciamenti temporanei come cantieri edili o altre attività devono essere preventivamente autorizzati dal Municipio.

Articolo 24 - Esecuzione

Gli allacciamenti, possono essere eseguiti solo dall'azienda o da un suo installatore concessionario autorizzato, secondo le direttive emanate dalla società svizzera per l'industria del Gas e dell'Acqua (SSIGA).

L'Azienda indica la disposizione, il materiale e le dimensioni per l'allacciamento, pur tenendo conto per quanto possibile dei desideri del proprietario.

Articolo 25 – Saracinesca

Ogni allacciamento privato è dotato di una saracinesca di chiusura, subito dopo la diramazione della tubazione principale, che può essere manovrata soltanto dal personale dell'Azienda.

Articolo 26 – Manutenzione e riparazione

La manutenzione e riparazione degli allacciamenti privati sono a carico dei relativi proprietari. Devono essere annunciati all'Azienda che provvederà al controllo.

Articolo 27 – Responsabilità

Piantagioni, pavimentazioni o manufatti che si trovano sopra le tubazioni saranno ripristinati a spese dei proprietari o da chi ne provoca l'intervento.

L'Azienda non è responsabile dei danni causati da guasti che si manifestano agli allacciamenti su proprietà privata.

Articolo 28 – Accesso alla proprietà privata

Il proprietario è tenuto ad accordare all'Azienda l'accesso alla sua proprietà per la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti privati, anche se questi servono proprietà altrui.

Articolo 29 – Posa contatori

Tutti gli utenti che si riforniscono di acqua tramite le infrastrutture dell'acquedotto, devono provvedere alla posa di un contatore dell'acqua.

Esso è fornito dall'azienda. L'acquisto del contatore da parte dell'utente non è possibile. I lavori di posa del contatore e le spese ad esso collegate, sono a carico del privato. Per i nuovi allacciamenti (nuove abitazioni, riattazioni, ecc.) la posa deve avvenire al momento dell'allacciamento alla condotta comunale; mentre per le costruzioni esistenti la posa del contatore deve avvenire al più presto e possibilmente non oltre un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 30 – Diritto di verifica

L'Azienda ha il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condotte e degli impianti situati nella proprietà privata e di eseguire o di imporre, se del caso, modifiche, riparazioni e protezioni, a spese del proprietario. Il proprietario è tenuto ad indicare all'Azienda tutte le apparecchiature installate nella sua proprietà.

Articolo 31 - Gelo

In casi di insufficiente isolamento, nel periodo invernale, le condotte devono essere vuotate. È vietato lasciare defluire acqua per evitare il congelamento.

Articolo 32 – Interruzione dell' erogazione

L'Azienda ha il diritto di prendere tutte le misure atte a disciplinare le modalità di fornitura in caso di carenza di acqua. La sospensione della fornitura ed ogni altra interruzione saranno, nel limite del possibile, preventivamente comunicate agli utenti. L'Azienda non assume responsabilità, né accorda riduzioni o indennità di sorta, per interruzioni nella distribuzione dell'acqua potabile causate da forza maggiore. Eventuali danni causati alla rimessa in circolazione dell'acqua (residui depositati, formazione di aria nelle condotte, colpi d'ariete ecc.) escludono l'Azienda da ogni responsabilità.

Articolo 33 – Danni ad apparecchi

In caso di sospensione dell'erogazione d'acqua per lavori alla rete o nel caso in cui fossero necessari cambiamenti di pressione, l'Azienda non assume responsabilità per danni alle apparecchiature allacciate all'impianto interno.

V) PISCINE

Articolo 34 - Costruzione

La costruzione e la posa di piscine di qualsiasi tipo sottostanno ad approvazione da parte dell'Azienda. Le piscine con un volume superiore ai 6 mc devono essere munite di impianto di riciclaggio e di depurazione dell'acqua.

Articolo 35 - Riempimento

Per il riempimento di ogni piscina dovrà essere chiesta preventivamente l'autorizzazione all'Azienda, la quale, per far fronte alle esigenze del servizio pubblico durante il periodo di siccità, potrà stabilire i giorni e le ore in cui il riempimento potrà avvenire.

Articolo 36 – Tassa d'uso

Oltre la tassa per il consumo d'acqua, le piscine sono soggette a una tassa annuale secondo il tariffario emanato dal Municipio

VI) TASSE - TARIFFE - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Articolo 37 - Contatori

L'erogazione d'acqua ad uso privato viene misurata mediante contatore. Il contatore è fornito, mantenuto, riparato e controllato dall'Azienda. Il contatore dev'essere posto in luogo di facile accesso, asciutto e protetto.

Ogni guasto prodotto al contatore per trascuratezza o gelo sarà riparato a spese dell'abbonato.

Qualora l'utente esprima dubbi sull'esattezza della misurazione, il contatore viene smontato dall'azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

Se le indicazioni del contatore rimangono nel limite di tolleranza del 5% (+ / -), le spese sono a carico dell'utente; in caso contrario, esse sono sopportate dall'azienda, che assicura anche le spese di revisione dell'apparecchio.

In caso di cattivo funzionamento del contatore, il consumo verrà stabilito dal Municipio in base ad un calcolo riferito ai periodi precedenti.

È vietato manomettere il sigillo del contatore.

Articolo 38 – Tasse e tariffe

La fatturazione comprende:

a. Tassa annuale

La tassa annuale da diritto all'utente di rimanere allacciato alla rete dell'acquedotto. Il Municipio tramite un'ordinanza Municipale, fissa le tasse entro i seguenti parametri:

- | | |
|---|--------------------------|
| a) Case unifamiliari, appartamenti | da Fr. 50.- a Fr. 500.- |
| b) Alberghi, pensioni, ristoranti | da Fr. 100 a Fr. 1'000.- |
| c) Negozi e commerci in genere;
uffici, bar, banche, laboratori, studi medici
garage, attività artigianali e simili | da Fr. 100.- a Fr. 500.- |
| d) Per autorimesse e uso agricolo | da Fr. 50.- a Fr. 200.- |
| e) Piscine (calcolate al metro cubo) | da Fr. 5.- a Fr. 20.- |

b. Tassa sul consumo annuale

La tassa sul consumo annuale corrisponde all'intero quantitativo d'acqua in m³ utilizzato dall'abbonato nel periodo, moltiplicato per il prezzo unitario in vigore.

Il prezzo dell'acqua al metro cubo è fissato dal Municipio tramite un'ordinanza municipale, entro i seguenti parametri:

da Fr. 0.50 a Fr. 2.-

c. Tassa allacciamento

La tassa di allacciamento è comprensiva del diritto di consumo d'acqua potabile edile. La posa del contatore è prevista unicamente a lavori di costruzione ultimati.

Edifici, giardini, frutteti, orti da Fr. 500 a Fr. 2000.-

L'impresa edile e il proprietario dell'immobile sono debitori solidali nei confronti dell'Azienda.

d. Tassa per noleggio contatori

La tassa dipende dal calibro dei contatori.

Da Fr. 10.- a Fr. 200.-

e. Tassa per scopi temporanei

Per scopi ad uso temporaneo di non abbonati la tariffa sarà definita dal Municipio, proporzionalmente all'entità e al consumo dell'impianto.

da Fr. 50.- a Fr. 300.-

Per gli stabili ed installazioni comunali, idranti pubblici, fontane, ecc... non sarà prelevata nessuna tassa.

L'Ordinanza municipale fisserà le tariffe in vigore.

Articolo 39 – Durata e disdetta dell'abbonamento

L'abbonamento avrà la durata minima di un anno a contare dal 1 gennaio o alla posa di un contatore.

Trascorso il primo anno l'abbonamento sarà rinnovato anno per anno, salvo disdetta da notificare da una delle parti per iscritto, al più tardi, entro l'inizio del mese precedente a quello della scadenza.

Articolo 40 – Cambiamento di proprietario

Il cambiamento di proprietario deve essere notificato per iscritto, da parte del proprietario precedente, entro la fine dell'anno in corso.

Articolo 41 - Fatturazione

Il consumo di acqua è fatturato, di regola annualmente e di volta in volta per gli allacciamenti.

Articolo 42 – Modo di pagamento

L'Azienda stabilisce il modo ed i termini di pagamento. Se l'abbonato non osserva i termini prescritti dovrà sopportare le spese di richiamo causate da tale ritardo.

Articolo 43 – Mora del pagamento ed incasso forzoso

Nei confronti dell'abbonato che non avrà provveduto al pagamento entro il termine fissato, si procederà in via esecutiva.

Articolo 44 - Garanzia

L'Azienda può esigere il deposito di una garanzia prima di concedere la fornitura dell'acqua.

VI) DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45 – Penalità

Le contravvenzioni al presente regolamento vengono punite con una multa fino a fr. 10'000.-- riservata l'azione per il risarcimento dei danni.

Articolo 45 a – Contestazioni

Le contestazioni tra utenti e azienda municipalizzata sono decise in via di reclamo dal Dipartimento delle istituzioni. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

Le contestazioni tra Comune e azienda concessionaria sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

Per il resto sono applicabili le norme della legge di procedura per le cause amministrative.

Articolo 46 – Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga il precedente e ogni altra disposizione contraria, ed entra in vigore con effetto al 1^o gennaio 2005.

Articolo 47 – Norma transitoria

Fino all'istallazione dei contatori viene applicata transitoriamente la tariffa prevista dal precedente Regolamento. Il Municipio fisserà i parametri tramite Ordinanza.

Approvato dall'Assemblea comunale il : 22 dicembre 2004

Approvato dalla Sezione degli enti locali il: 2 marzo 2005

Modifica art. 9 – approvata dall'Assemblea comunale il: 30 agosto 2005